



Comune di Calendasco
Provincia di Piacenza

Z.A.C.

Zonizzazione Acustica Comunale
(L.R. 9 maggio 2001, n. 15)

ZAC_N1	Norme tecniche di attuazione	
---------------	-------------------------------------	--

Adozione

Approvazione

Del. C.C. n. __ del __/__/__

Del. C.C. n. __ del __/__/__

Sindaco

Filippo Zangrandi

Assessore all'urbanistica

Simone Bergonzi

Responsabile del procedimento

arch. Alessandro Galluppi

Tecnico incaricato

dott. urb. Alex Massari

Art. 1 - Classificazione acustica del territorio comunale	2
Art. 2 - Unità Territoriali Omogenee	2
Art. 3 - Aree particolari: Aree di cava e impianti fissi di lavorazione degli inerti	2
Art. 4 - Aree particolari: Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali.....	3
Art. 5 - Aree particolari: Aree adibite a manifestazioni temporanee.....	4
Art. 6 - Limiti acustici: Limiti di zona	4
Art. 7 - Limiti acustici: Prescrizioni per le sorgenti sonore	5
Art. 8 - Limiti acustici: Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	5
Art. 9 - Trasformazioni territoriali: Premessa.....	6
Art. 10 - Trasformazioni territoriali: Piani urbanistici attuativi	6
Art. 11 - Trasformazioni territoriali: Progettazione delle infrastrutture di trasporto	6
Art. 12 - Trasformazioni territoriali: Disposizioni in materia di impatto acustico.....	7
Art. 13 - Trasformazioni territoriali: Disposizioni in materia di clima acustico.....	7
Art. 14 - Provvedimenti amministrativi e sanzioni.....	8
Art. 15 - Modifiche alla classificazione acustica.....	8
Art. 16 - Documentazione di previsione di impatto acustico.....	8
Art. 17 - Documentazione di valutazione previsionale di clima acustico.....	9
Art. 18 - Realizzazione delle opere di protezione passiva.....	9
Art. 19 - Prescrizioni tecniche relative ai requisiti acustici passivi.....	9

Art. 1 - Classificazione acustica del territorio comunale

1. Il Comune di Calendasco ai sensi dell'art 6 della L. n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha suddiviso il territorio comunale in aree omogenee sulla base della classificazione emanata dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
2. La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000.
3. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina il settore.

Art. 2 - Unità Territoriali Omogenee

1. Le sei classi omogenee stabilite dal D.P.C.M. 14/11/1997 con riferimento alla L.R. n. 15 del 09/05/2001 ed alla D.G.R. n. 2053 del 09/10/2001 sono:
 - a) CLASSE I: Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse naturalistico ecc.
 - b) CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali. Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - c) CLASSE III: Aree di tipo misto. Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
 - d) CLASSE IV: Aree di intensa attività umana. Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
 - e) CLASSE V: Aree prevalentemente industriali. Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
 - f) CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali. Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Art. 3 - Aree particolari: Aree di cava e impianti fissi di lavorazione degli inerti

1. L'attività estrattiva è definita a carattere temporaneo. Si esercita all'interno degli ambiti estrattivi, come individuati dal Piano Comunale delle Attività Estrattive vigente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/1991 e s.m.i..
2. Al di fuori di tali ambiti può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente alle strade di servizio per il collegamento delle cave con la viabilità pubblica.
3. Gli ambiti estrattivi devono essere inseriti nella Classe V; si tratta di una classificazione temporanea vigente a partire dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/1991 e s.m.i., oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.
4. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente PUG.
5. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione acustica temporanea della Classe V e viene stabilita la classe acustica sulla base del tipo di ripristino.

Art. 4 - Aree particolari: Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali

1. Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare", a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Le disposizioni del Decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.
3. Il Decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulle tavole della zonizzazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.
4. Nelle successive tabelle (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione:

Tabella 1 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Tabella 2 – Strade esistenti e assimilabili

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55

	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

5. Nelle tavole della zonizzazione acustica sono riportate le fasce delle aree di pertinenza delle infrastrutture stradali come da Decreto.
6. Per le tutte le altre strade, classificate come E ed F, nelle fasce di pertinenza di 30 metri stabilite dal Decreto, si applicano i seguenti limiti:
- se le fasce ricadono in classe II e III: 60 dBA diurno e 50 dBA notturno;
 - se le fasce ricadono in classe IV: 65 dBA diurno e 55 dBA notturno.

Art. 5 - Aree particolari: Aree adibite a manifestazioni temporanee

1. Nelle aree in cui sono previste manifestazioni temporanee, in occasione di tali manifestazioni si farà riferimento alla D.G.R. 1197/2020 e alla specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Limiti acustici: Limiti di zona

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
2. Le definizioni dei valori di cui al comma 1 sono stabilite dall'art. 2 della L. 447/1995:
- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
 - valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.

Tabella 1: Valori limite di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2: Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 7 - Limiti acustici: Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel successivo Art. 19 delle presenti norme tecniche e dal D.P.C.M. del 05/12/1997.
4. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
5. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Art. 8 - Limiti acustici: Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per Unità Territoriali Omogenee definita sulla base delle destinazioni d'uso.
2. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:
 - a) Situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento;
 - b) Situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento; in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore; in caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come alla successiva lettera c);

- c) Situazioni di incompatibilità: situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 9 - Trasformazioni territoriali: Premessa

1. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.
2. La disciplina di cui al comma 1 è contenuta nei successivi artt. 10, 11, 12, 13.

Art. 10 - Trasformazioni territoriali: Piani urbanistici attuativi

1. In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:
 - a) all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
 - b) nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
 - c) qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.
2. In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:
 - a) attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della L. 26/10/1995 n. 447;
 - b) attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).
3. La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.
4. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

Art. 11 - Trasformazioni territoriali: Progettazione delle infrastrutture di trasporto

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14/11/1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11, comma 1 della L. 26/10/1995, n. 447.
2. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

Art. 12 - Trasformazioni territoriali: Disposizioni in materia di impatto acustico

1. A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art.8 della L. 26/10/1995 n. 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".
2. La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
 - a) opere soggette a procedura di V.I.A. o a procedura di verifica (screening);
 - b) attività estrattive;
 - c) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - d) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;
 - e) discoteche;
 - f) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - g) impianti sportivi o ricreativi;
 - h) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
3. Devono altresì contenere una Documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:
 - a) di permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla precedente lettera a);
 - c) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
4. Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.
5. Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.
6. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.
7. La documentazione di previsione d'impatto acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.
8. Tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente d'acustica ai dell'art.2 della L. 26/10/1995, n. 447.

Art. 13 - Trasformazioni territoriali: Disposizioni in materia di clima acustico

1. È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali (di consistenza e cubatura da definire a cura del Comune) prossimi alle opere di cui al precedente art. 12.
2. La valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali è presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.
3. L'assenza della valutazione previsionale di clima acustico è causa della improcedibilità della domanda.

4. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite d'immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di clima acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.
5. La documentazione di previsione di clima acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.
6. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente d'acustica ai sensi dell'art.2 della L. 26/10/1995, n. 447.

Art. 14 - Provvedimenti amministrativi e sanzioni

1. Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limiti di cui al precedente Art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/1995. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/1995.
2. In caso di mancata presentazione della documentazione d'impatto acustico o di previsione di clima acustico, nei casi previsti dai precedenti artt. 12 e 13, si provvede con atto notificato a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalla richiesta comunale comporta il diniego del provvedimento, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/1995.
3. Per ogni altra valutazione si rimanda a quanto previsto in merito alle sanzioni della L. 447/1995 e dalla L.R. 15/2001.

Art. 15 - Modifiche alla classificazione acustica

1. Le modifiche alla zonizzazione acustica comunale devono rispettare la procedura descritta dalla Legge regionale e successive modifiche ed integrazioni; in particolare: *"la classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni; entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni; il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute ed acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995 n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni le trasmette alla Provincia per gli adempimenti finalizzati a risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini"*.

Art. 16 - Documentazione di previsione di impatto acustico

1. La documentazione di previsione di impatto acustico, nei casi previsti dal precedente art. 12, redatta ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 15/2001, dovrà essere conforme ai criteri regionali (D.G.R. 673/2004) e dovrà almeno contenere:
 - a) indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inserita, con specificazione della classe acustica di appartenenza e delle classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;
 - b) descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo;
 - c) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);
 - d) analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente ed i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
 - e) valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);

- f) localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
- g) individuazione dei ricettori all'interno dell'area di studio;
- h) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio delle sorgenti, ecc.);
- i) valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventuale movimentazione di prodotti e/o materie prime.

Art. 17 - Documentazione di valutazione previsionale di clima acustico

1. La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dal precedente art. 13, redatta ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 15/2001, dovrà essere conforme ai criteri regionali (D.G.R. 673/2004) e dovrà almeno contenere la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori, nonché:
 - a) descrizione dell'opera in progetto con indicazione di ubicazione e contesto in cui è inserita e specificazione della classe acustica di appartenenza e delle classi acustiche confinanti;
 - b) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto (indicando i modelli previsionali utilizzati);
 - c) valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico (indicando i modelli previsionali utilizzati);
 - d) analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui ai punti precedenti ed i limiti di immissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
 - e) descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione previsti, con informazioni utili a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché il grado di attenuazione previsto presso i ricettori considerati.

Art. 18 - Realizzazione delle opere di protezione passiva

1. La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti, è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici.
2. Tali opere sono destinate, infatti, alla protezione acustica degli edifici e per la messa in esercizio delle attività produttive e dell'infrastruttura di trasporto che si contrappongono con la salubrità acustica degli edifici medesimi.
3. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente d'acustica, ai sensi dell'Art. 2 della L. 447/1995.
4. La realizzazione di opere di protezione passiva, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce parte integrante del Piano di risanamento acustico, di cui all'art. 7 della L. 447/1995.

Art. 19 - Prescrizioni tecniche relative ai requisiti acustici passivi

1. I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono subordinati al rispetto dei limiti fissati nella Tabella B del D.P.C.M. del 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".